SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la garanzia del Fondo interbancario » **(1340)** (*D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 723, 725, 726 e *passim*
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . 724, 726 727
POERIO 725
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 726, 727
SEGNANA 726, 727

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel Comune e costituito da porzione dell'ex caserma "Govone" e confinanti ex capannoni "Piaggio", in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'Erario » **(1437)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 727, 728, 729 e *passim*
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . 727, 729
PATRINI 729
PAZIENZA 728, 729, 730
PINNA 728

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la garanzia del Fondo interbancario » (1340), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la garanzia del Fondo interbancario », d'iniziativa dei senatori Zugno, Segnana, De Luca, Patrini, Ricci e Spigaroli.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1340, d'iniziativa dei senatori Zugno, Segnana, De Luca, Patrini, Ricci e Spigaroli, intende risolvere un problema di coordinamento e di applicazione posto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, legge che riguarda il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Infatti, con l'attuazione delle Regioni e con il trasferimento alle stesse delle competenze legislative in materia di agricoltura, si sono creati problemi di coordinamento con le leggi nazionali, varate in precedenza.

Uno di questi problemi riguarda la portata della garanzia del Fondo interbancario. I colleghi ricorderanno che con la legge n. 454, del giugno 1961, venne deciso un Piano quinquennale di intervento per lo sviluppo dell'agricoltura. Quel piano prevedeva, al titolo secondo, provvedimenti per la ricerca, la sperimentazione, la dimostrazione e l'assistenza tecnica; provvedimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende; provvedimenti per agevolare la conduzione aziendale; provvedimenti per la valorizzazione della produzione agricola. Al titolo terzo, provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione, per lo sviluppo e il consolidamento della proprietà contadina, per l'organizzazione ed i compiti dei Consorzi di bonifica e degli Enti di colonizzazione. Al titolo quarto, nuovi apporti alla dotazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno.

Nelle disposizioni finali, riguardanti le modalità di erogazione dei mutui e sussidi in conto capitale, veniva stabilito, all'articolo 36, l'istituzione di un Fondo interbancario di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di mutui di miglioramento fondiario e di formazione della proprietà contadina.

Con il passaggio alle Regioni delle competenze legislative in materia di agricoltura, anche queste dovrebbero poter avvalersi di detta garanzia per le operazioni che derivano da leggi regionali.

Ma poichè in sede applicativa sono sorti dei dubbi in questo senso, i proponenti ritengono opportuna e necessaria una chiarificazione legislativa, al fine di evitare confusioni e permettere al Fondo interbancario di coprire i rischi derivanti anche da operazioni di credito agrario agevolato poste in essere sulla base di leggi regionali. Inoltre, nell'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge, si stabilisce l'obbligo per le Regioni di concorrere, in proporzione al proprio intervento nel campo delle operazioni agevolate, alla formazione della disponibilità finanziaria del Fondo interbancario, così come previsto nel regime anteriore nei confronti dello Stato, salvo che lo Stato, riguardando il problema tutte le Regioni, non continui il versamento al Fondo nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi vigenti.

Ora, questo disegno di legge attraverso l'articolo unico — che tra poco leggerò — chiarisce e stabilisce il criterio per cui il Fondo interbancario sarà messo in grado di operare anche per i provvedimenti emanati dalle Regioni, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del gennaio 1972.

È detto anche, nell'articolo unico, che il beneficio della garanzia — in questo caso la garanzia coprirebbe i rischi derivanti da operazioni poste in essere a livello e su scala regionale — non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato o delle Regioni.

Il terzo comma dell'articolo unico parla delle dotazioni finanziarie del Fondo interbancario, e cioè dell'integrazione dell'apporto delle Regioni nella misura che sarà determinata dal Ministero del tesoro, d'intesa con le Regioni stesse, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle operazioni disposte in ciascuna Regione e assistite dalla garanzia del Fondo medesimo.

Pare al relatore che il disegno di legge sia da approvare proprio perchè più che contenere norme innovative in materia, esso rappresenta in sostanza un chiarimento interpretativo della legge del 1961, n. 454, riguardante la garanzia del Fondo interbancario.

L'unica osservazione che il relatore fa — e propone in tal senso un comma aggiuntivo all'articolo unico — è quella che riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, dove sono possibili interventi del tipo di quelli previsti dalla legge del Piano quinquennale dell'agricoltura. Perciò, il relatore propone un comma aggiuntivo, dopo il terzo, che dovrebbe avere il seguente tenore: « Quanto sopra disposto troverà applicazione anche nelle provincie alle quali sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia ».

Ho già detto prima che questo comma aggiuntivo riguarda le province di Trento e Bolzano, che avrebbero così, come le Regioni, la possibilità di avvalersi in queste operazioni di credito agrario agevolato della garanzia del Fondo interbancario.

Il relatore, quindi, è favorevole al disegno di legge, con questa modifica ora proposta.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Anche alla mia parte politica sembra utile un simile disegno di legge, in quanto esso, in presenza di una realtà nuova quale è l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, viene a chiarire alcuni possibili dubbi circa la portata operativa del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Infatti, l'articolo 36 di detta legge n. 454, istituiva il cosiddetto Fondo interbancario di garanzia tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al fine di coprire gli eventuali rischi derivanti dalla concessione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi anche quei mutui non assistiti dal concorso dello Stato, oppure erogati con fondi di anticipazione dello Stato o direttamente dalla stessa Cassa per il Mezzogiorno o dalle Regioni a statuto speciale. Si veniva così a creare un utilissimo strumento di incentivazione e di sostegno del credito agevolato a favore dei coltivatori diretti, delle piccole aziende, singole od associate in cooperative.

Si tratta ora di estendere questo meccanismo di garanzia, che già operava a favore delle Regioni a statuto speciale, anche alle altre Regioni. Questo è l'obiettivo che si vuole raggiungere con il disegno di legge in discussione.

Noi riteniamo valido questo provvedimento anche se in linea applicativa non avrebbero dovuto esservi dubbi in tal senso in quanto la legge n. 454 è precedente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario e già in essa vi era un riferimento esplicito alle Regioni a statuto speciale: elementi questi che da soli, in via interpretativa, avrebbero consentito di estendere alle Regioni a statuto ordinario i benefici previsti dalla garanzia del Fondo interbancario. Purtuttavia, a scanso di possibili equivoci, è giusto che si arrivi alla approvazione rapida di un simile disegno di legge che viene ad operare un'opportuna precisazione in tale importante materia.

I benefici che ne potranno derivare certamente sono diversi e vari. Dipendono dall'uso che le Regioni ne faranno e anche dalle capacità finanziarie che avranno a loro disposizione.

Io mi auguro, comunque, che l'approvazione di questo disegno di legge operi una svolta anche nei rapporti tra Regioni ed istituti bancari e soprattutto consenta alle prime di poter attingere al Fondo interbancario di garanzia per incoraggiare tutte quelle operazioni previste dall'articolo 36 della legge n 454 alle quali è largamente interessato il mondo agrario e che soprattutto privilegiano la coltivazione diretta, la piccola azienda, singola od associata. Si tratta di un ventaglio di problemi di grande rilievo socio-economico, che riguardano direttamente la formazione della proprietà contadina, nonchè altri diritti, altre possibilità di interventi.

Ritengo poi particolarmente utile un intervento di questo tipo nell'attuale situazione di crisi agricola: si tratta, infatti, di porre in essere tutti i sussidi necessari perchè l'agricoltura superi l'attuale stato di grave disagio e si metta in moto una ripresa di carattere generale, soprattutto in direzione di quella piccola e media azienda direttocoltivatrice o coltivatrice-produttrice che è poi l'asse portante dell'agricoltura italiana; così come, anche di recente, è stato sottolineato nel dibattito che si è avuto nel corso dell'esame del bilancio dello Stato.

Il nostro augurio è che il provvedimento serva altresì ad incoraggiare l'aspetto cooperativistico e associativo, che ha le maggiori prospettive di incrementare la produzione agricola nel nostro Paese, così come è dimostrato dagli interventi in questa direzione di tutte le Regioni d'Italia. Concordo sul comma aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore, perchè le disposizioni del provvedimento trovino applicazione anche nelle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Per le considerazioni che ho esposto il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge.

S E G N A N A . Condivido le osservazioni dell'onorevole relatore e ritengo che il disegno di legge meriti di essere approvato in quanto servirà a fugare le difficoltà di interpretazione della legge n. 454. Propongo però la soppressione dell'ultimo comma del provvedimento, il quale prevede che le dotazioni finanziarie del Fondo interbancario di garanzia siano integrate dall'apporto delle Regioni. Questa norma è infatti, a mio avviso , di difficile attuazione. Sappiamo che le dotazioni del Fondo sono costituite dalle somme che gli istituti sono tenuti a versare al 30 giugno di ciascun anno a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento compiuta all'atto della prima somministrazione sugli importi originari dei mutui assistiti, dai 50 milioni annui che gli istituti dovranno versare, dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dal 30 per cento dell'importo degli interessi maturati succesivamente all'entrata in vigore della legge e infine dall'importo degli interessi maturati sui conti fruttiferi intestati al Fondo stesso. La determinazione delle fonti di alimentazione del Fondo appare, quindi, già abbastanza precisa e ritengo inutile mettere in moto un meccanismo che coinvolge anche le Regioni, il quale rischierebbe solo di introdurre una complicazione. Questo intervento delle Regioni non sembra pertanto affatto necessario.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni è estesa alle operazioni di credito agrario agevolato disposte da provvedimenti emanati dalle Regioni dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 11, quando da essi prevista.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni.

Le dotazioni finanziarie del Fondo interbancario di garanzia sono integrate dall'apporto delle Regioni nella misura che sarà determinata dal Ministero del tesoro d'intesa con le Regioni stesse, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle operazioni disposte in ciascuna Regione e assistite dalla garanzia del Fondo medesimo.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamentosoppressivo dell'ultimo comma proposto dal senatore Segnana.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e a quello soppressivo proposto dal senatore Segnana.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti i primi due commi dell'articolo unico.

(*Sono approvati*).

Il senatore Segnana ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il relatore.

(*È approvato*).

Il relatore senatore Cipellini ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Quanto sopra disposto trova applicazione anche nelle provincie alle quali sono attribuite forme e condizioni di particolare autonomia ».

S E G N A N A . Propongo di sostituire alle parole: « nelle provincie alle quali sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia » le altre: « nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano ».

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Accolgo il suggerimento del senatore Segnana e pertanto l'emendamento aggiuntivo deve intendersi modificato nel senso da lui indicato.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E . L'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Cipellini deve pertanto intendersi così modificato: « Le disposizioni della presente legge troveranno applicazione anche nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel Comune e costituito da porzione della ex caserma " Govone " e confinanti ex capannoni " Piaggio ", in permuta di terreni di proprietà di detta civica Amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'Erario » (1437)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma « Govone » e confinanti ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni di proprietà di detta civica Amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250.000.000 a favore dell'Erario ».

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. La vicenda della caserma « Govone » iniziò nel 1878, quando il comune di Alba concesse all'Amministrazione della difesa l'uso gratuito della caserma con annessi terreni, alla condizione che in Alba fosse mantenuto un reggimento di fanteria. In quella convenzione vennero inoltre stabilite le norme riguardanti le spese per l'esecuzione di opere di ampliamento della caserma, che prevedevano, proporzionalmente all'entità delle spese stesse, la comproprietà del bene da parte dell'Amministrazione della difesa. Nella convenzione venne anche determinato il criterio per stabilire le rispettive quote: pertanto, il Ministero della difesa, eseguiti a proprie spese i lavori di ampliamento, divenne comproprietario del complesso immobiliare per la quota del 17,40 per cento.

Nel dicembre 1965 il comune di Alba notificò al Ministero una formale diffida a rilasciare tutte le aree e pertinenze oggetto delle convenzioni in quanto era venuto a mancare l'uso previsto nelle stesse, non essendo più Alba sede di un reggimento di fanteria. Tra l'Amministrazione militare e il comune di Alba vennero successivamente avviate delle trattative per risolvere il problema, al fine di consentire, da una parte, l'acquisizione al comune di Alba della caserma « Govone » e, dall'altra, la dotazione al Dicastero della difesa di un'infrastruttura sostitutiva più idonea e più moderna. Le trattative hanno portato ad un accordo dove è stabilito che il comune di Alba, in cambio della restituzione della caserma e della cessione dell'immobile adiacente, cede all'Amministrazione militare alcuni terreni situati in zona San Cassiano, per una superficie complessiva di metri quadrati 47.450, più un conguaglio in danaro per l'ammontare di lire 250 milioni. L'Ufficio tecnico erariale di Cuneo ha stabilito il valore complessivo della caserma « Govone » in lire 545 milioni e quello degli ex capannoni « Piaggio » in lire 244.300.000. Tenuto conto che lo Stato è comproprietario della caserma per la quota del 17,40 per cento, mentre gli ex capannoni « Piaggio » sono d'intera proprietà demaniale, il valore dei beni ceduti dall'Amministrazione ammonta a lire 339.300.000. Lo stesso Ufficio tecnico erariale ha determinato in lire 85.926.000 il valore dei quattro appezzamenti di terreno siti in zona San Cassiano per una superficie complessiva di metri quadrati 47.450. Aggiungendo a conguaglio la somma di lire 250 milioni, che il comune di Alba verserà al Ministero della difesa, si ha un totale di lire 335.926.000.

Sulla base di quest'accordo, il Governo ha presentato il disegno di legge al nostro esame. Esso è composto di un articolo unico che recita: « È autorizzata la cessione al comune di Alba di un compendio, sito in quel Comune, costituito da una porzione della ex caserma « Govone » e dei confinanti ex capannoni « Piaggio », appartenenti al patrimonio dello Stato, del valore di lire 339 milioni, a titolo di permuta con alcuni terreni di proprietà della stessa civica amministrazione, della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450, siti in località S. Cassiano e del valore di lire 85.926.000, con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario da pagarsi contestualmente alla stipula dell'atto e da riassegnare al bilancio del Dicastero della difesa ».

Penso che si debba approvare questo disegno di legge, perchè, tra l'altro, è il risultato di un accordo tra le parti interessate: il comune di Alba — che intende utilizzare l'ex caserma « Govoni » e il terreno adiacente per uso pubblico, per zona verde, destinarlo cioè a scuole, asili, giardini pubblici, eccetera — e il Ministero della difesa. Quest'ultimo si è detto d'accordo, a condizione che i 250 milioni vengano assegnati a quel Dicastero. Quindi, il parere del relatore è favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Le argomentazioni che ha portato il collega Cipellini mi convincono, soprattutto per il fatto che all'accordo si è pervenuti dopo una intensa trattavia tra l'Ente locale e il Ministero della difesa. Si tratta, in buona sostanza, della cessione di questa caserma « Govoni », la cui utilizzazione è stata addirittura già prevista per allogarvi delle scuole per bambini e per adibire il terreno circostante a verde pubblico, sottraendola — come purtroppo è avvenuto in qualche altra circostanza — alla speculazione di aree urbane e quindi ad interessi di carattere puramente privato.

Poichè, quindi, l'interesse dell'Ente locale e quello dell'amministrazione pubblica controparte vengono salvaguardati, noi, in coerenza con una linea già espressa, affermiamo che quando si tratta di addivenire ad un accordo debba essere sempre privilegiato l'Ente locale e, nella fattispecie, il Comune. Di conseguenza, non abbiamo alcuna opposizione e siamo favorevoli al disegno di legge, auspicando che anche le altre parti politiche facciano altrettanto.

P A Z I E N Z A . Io avrei qualche perplessità, relativa non tanto al meccanismo della

permuta in sè e per sè, quanto ai tempi delle valutazioni.

Dalla relazione risulterebbe che la valutazione dei valori del compendio da cedere al Comune è stata fatta nel 1965, nove anni fa, ed è stata poi riadeguata nel 1969 e sembrerebbe che nel corso di quei quattro anni non ci sia stata rivalutazione alcuna. Invece, i valori di cessione da parte del Comune all'amministrazione sono più recenti, perchè risalgono al 23 febbraio 1970, sempre comunque a quattro anni fa.

Ora, specialmente in relazione al primo accertamento, e cioè al valore del compendio da cedere, è intercorso un intervallo di tempo notevole. Sappiamo noi se questi beni si sono rivalutati nella stessa misura? Abbiamo conoscenza delle previsioni del piano regolatore e se esse hanno inciso in maniera uguale sui due compendi?

Io vorrei qualche chiarimento, altrimenti riterrei opportuni ripensarci un momento e chiedere delle informazioni.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Posso dire al senatore Pazienza che, per quanto riguarda l'ex caserma « Govoni » e il capannone adiacente ex « Piaggio », quella zona nel piano regolatore è già destinata; infatti anche nella relazione è precisato che lo stesso piano regolatore comunale, prevede per quel terreno verde pubblico, scuole, asili. Quindi non c'è speculazione privata, come ha osservato prima il senatore Pinna, e per questi motivi penso che il valore di quelle aree non abbia subito delle modificazioni rilevanti.

Per quanto riguarda, invece, i quattro appezzamenti di terreno della zona di S. Cassiano, che si trovano in una zona periferica di Alba, una zona che si avvicina già verso la langa, non esiste per il momento, ma non so fino a quando, un interesse speculativo. Non ci sono servizi, non c'è niente: quindi penso che anche lì il valore del terreno non abbia subìto delle alterazioni eccessive. Forse qualcosa sarà aumentato, perchè sono passati alcuni anni e sappiamo cosa è accaduto in questo periodo. M non ritengo vi siano state delle grosse oscillazioni.

P A T R I N I . Io credo di interpretare il pensiero dei colleghi del mio Gruppo dando l'assenso a questo disegno di legge, in quanto è sulla linea di altri due provvedimenti che abbiamo approvato di recente in Commissione. Del resto, approvandolo, noi consentiamo, in presenza di una mediazione tra Stato e Ente locale, l'attuazione più celere di dismissioni di immobili che magari vanno deperendo nel tempo. Specie poi, come nel caso del comune di Alba, se questi beni, in base a un piano regolatore, vengono utilizzati per lo sviluppo della comunità locale.

Quindi, trova soddisfazione la meta cui tende questo disegno di legge, cioè quella di dismettere un bene per attuare al centro o quasi della città di Alba una realizzazione prevista dal piano regolatore, mentre il Ministero della difesa, ove lo riterrà opportuno, potrà edificare su quei terreni che, come ha detto il relatore, sono largamente periferici alla città.

Quindi esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

P A Z I E N Z A . Prima di passare alla votazione dell'articolo unico, vorrei dire ancora una cosa. Mi pare che la dizione « costituito da una porzione della ex caserma " Govone " » non sia giuridicamente esatta. Meglio sarebbe dire una quota parte.

P R E S I D E N T E . Non mi sembra una questione essenziale. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico

È autorizzata la céssione al comune di Alba di un compendio, sito in quel Comune, costituito da una porzione della ex caserma « Govone » e dei confinanti ex capannoni « Piaggio », appartenenti al patrimonio dello Stato, del valore di lire 339 milioni, a titolo di permuta con alcuni terreni di proprietà della stessa civica amministrazione, della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450, siti in località S. Cassiano e

del valore di lire 85.926.000, con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario da pagarsi contestualmente alla stipula dell'atto e da riassegnare al bilancio del Dicastero della difesa.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

P A Z I E N Z A . Per dichiarazione di voto. Alcuni chiarimenti me li ha dati il relatore, ma per me resta il dubbio su questo lungo termine trascorso dal momento della valutazione dei valori del compendio. Quindi mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO